

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1154)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAROTTA, VIGNOLA, GATTO** Vincenzo, **PIERACCINI, CIPPELLINI, ZUCCALA, SIGNORI, ARNONE, CUCINELLI, BERMANI, STIRATI, CATELLANI, LEPRE, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, COLOMBO, MINNOCCI, TORTORA e PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1973

Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — La crescita della società moderna si accompagna in tutto il mondo, specie nell'occidente, a fenomeni di acutizzazione della violenza criminale e a un incremento, fino a moltiplicarsi, dei reati che più direttamente riflettono la società permissiva, dei consumi e dei motori. In queste condizioni, la diffusione dei reati contro il patrimonio (furti negli appartamenti, di auto, e nelle auto, scippi eccetera) fanno da sfondo agli episodi criminali più gravi e clamorosi, come rapine, sequestri di persona, aggressioni a mano armata, omicidi, che pur diminuiti di numero in Italia, rispetto al passato, ma divenuti spesso più efferati, determinano uno stato diffuso di insicurezza e di paura nei cittadini, che ne hanno immediata conoscenza a mezzo della stampa e della radiotelevisione. Se a tutto ciò si aggiunge la gravità della violenza politica, nelle sue manifestazioni assurde, a volte deliranti e criminali, di rifiuto delle norme di democrazia e delle leggi fondamentali su cui si regge la Repubblica nata dalla Resi-

stenza; la minaccia fascista che serpeggia subdola, corrottrice a volte, fino a coinvolgere anche settori pubblici, che per funzioni e giuramento sarebbero preposti, come la legge li prepone, in difesa delle libere istituzioni, ed altre provocatrice e sfacciatamente violenta e criminale, fatta di complotti, attentati, aggressioni e scontri aperti con la polizia, come quello in cui è rimasto vittima un giovane agente di Pubblica sicurezza Antonio Marino, ci si rende conto di quanto sia importante per lo Stato e per il popolo italiano avere delle forze di polizia efficienti, moderne, leali agli ordinamenti repubblicani, ligie ai gravi doveri della funzione liberamente scelta, scrupolosamente osservanti delle leggi e rispettose dei diritti umani.

Noi sappiamo come le cose non stiano così sempre, ma una polizia efficiente, moderna e leale alla democrazia, non è compito dei capi o soltanto di essi, e degli appartenenti ai vari corpi, è compito prevalente del potere politico, delle sue capacità di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fornire orientamenti generali, preparazione qualificata, mezzi, strumenti, una condizione di vita dignitosa e giusta, ed un esempio scrupoloso e costante di osservanza delle leggi e della democrazia.

Si tratta di grosse questioni di fondo, e urgenti, la cui responsabilità principale di iniziativa per risolverle, compete al Governo. In questo senso, con il presente disegno di legge, noi intendiamo sollecitarne l'iniziativa.

Ma se i problemi da risolvere sono tanti, ed investono ordinamento, reclutamento, formazione, responsabilizzazione, organizzazione, coordinamento, mezzi, modalità di impiego, eccetera, ce n'è uno che è basilare e pregiudiziale rispetto ad ogni altro, ed è quello delle condizioni di vita degli appartenenti alle forze di polizia, i cui gradi più bassi godono di un trattamento, a dir poco, mortificante.

Con la presente relazione noi sollecitiamo il Governo a presentare un disegno di legge che riveda organicamente la disciplina concernente il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti ai corpi di polizia.

Dagli appartenenti ai corpi di polizia, giustamente, si pretende una vita irreprensibile e assoluto equilibrio, serenità, scrupolosa onestà, lealtà e coraggio nell'espletamento del servizio. Ma a nessuno può sfuggire il fatto che l'attuale trattamento non può essere fonte di serenità per nessuno di essi; e come lo stato di preoccupazione economica, e la frustrazione che ne consegue, soprattutto per la mancanza di strumenti di rappresentanza sindacale, inevitabilmente si riflettono sul rendimento e sul comportamento. Nè si può pretendere, ed invece si pretende, da chi impegnato in delicate indagini, o in compiti operativi, di ricerca, vigilanza, di controllo stradale, nei porti, negli aeroporti, sui treni, alle frontiere, sulle piazze, alla testa e alla coda di un corteo, a confronto duro con la criminalità e la violenza, efficienza, controllo e dedizione assoluta, quando alle spalle vi sono preoccupazioni e insicurezza di vita.

Perciò è necessario, come riconoscimento degli appartenenti ai Corpi di polizia, ed a garanzia stessa della legalità democratica e di un giusto rapporto fra essi e la società, affrontare sollecitamente questo problema.

Nell'attesa dell'iniziativa del Governo, più volte annunciata, e della presentazione da parte sua di uno o più disegni di legge organicamente impostati, è compito del potere legislativo, quale vertice dell'espressione popolare, risolvere con immediatezza le questioni che più assillano gli interessati.

Il presente disegno di legge ha perciò il significato, come indica lo stesso titolo, di provvedimento, parziale e urgente. Con esso si propone di adottare provvedimenti volti ad assicurare immediati miglioramenti nel trattamento economico dei funzionari di Pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di dare una prima tangibile risposta alle esigenze delle categorie interessate, che, prive di tutela sindacale, hanno ragione di attendersi dal Parlamento un vigile e sollecito interessamento.

L'articolo 1 propone di riconoscere ai funzionari di Pubblica sicurezza e a tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia, come in genere è attribuito a tutti gli impiegati, il diritto ad una indennità per il lavoro prestato oltre le otto ore giornaliere e per il lavoro notturno e festivo, fermo restando il dovere delle Forze di polizia di prestare servizio secondo le disposizioni vigenti.

L'articolo 2 estende a tutto il personale, di cui all'articolo 1, senza distinzione di grado, l'indennità mensile speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, che viene fissata nella misura unica per tutti di lire 15.000 mensili.

L'articolo 3 rende pensionabili sia l'indennità mensile speciale, sia l'indennità di istituto per i servizi di polizia, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento a tutti gli effetti, dei periodi di malattia, sia in considerazione delle gravose condizioni in cui si svolge il servizio di polizia, che più facilmente possono esporre gli interessati al rischio della malattia, sia al fine di evitare che anche per le lungaggini e gli intralci burocratici, gli stessi possano subire, nel momento in cui hanno più bisogno, un danno economico, che si aggiunga a quello dell'infermità, che, come si è detto, va riguardata come rischio professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai funzionari di Pubblica sicurezza e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, comandati a svolgere servizio oltre le otto ore giornaliere o durante la notte o nei giorni festivi, spetta in aggiunta alla normale retribuzione, per ogni ora di servizio prestato oltre le otto giornaliere ovvero durante la notte o nei giorni festivi, una indennità integrativa calcolata secondo i criteri stabiliti per il compenso di lavoro straordinario degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

A tutto il personale di cui all'articolo 1 spetta l'indennità mensile speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

L'ammontare dell'indennità, a decorrere dal 1° gennaio 1973, è fissata nella misura unica di lire 15.000 mensili.

Art. 3.

L'indennità prevista dall'articolo 2 e l'indennità di istituto per i servizi di polizia prevista dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1054, sono interamente pensionabili.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1961, n. 709 e successive modificazioni e il secondo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e successive modificazioni, sono abrogati.

In caso di infermità non provenienti da causa di servizio, al personale del Corpo del-

le guardie di pubblica sicurezza competono per intero lo stipendio e gli altri assegni e indennità a carattere fisso e continuativo ed il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per intero agli effetti della pensione.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 3526 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.